

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 17 MARZO 1967

(101^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Proroga degli incarichi di insegnamento e soppressione dell'articolo 5 della legge 4 giugno 1962, n. 585 » (2121) (D'iniziativa dei deputati Romanato ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1599, 1603, 1604
ALCIDI REZZA Lea	1603
DONATI, relatore	1599, 1601
GUL, Ministro della pubblica istruzione	1603
MONETI	1602, 1603
MORABITO	1602
ROMANO	1601
SPIGAROLI	1601, 1602, 1603, 1604

La seduta è aperta alle ore 11,45.

Sono presenti i senatori: Alcidi Rezza Lea, Arnaudi, Baldini, Basile, Bellisario, Donati, Farneti Ariella, Giardina, Granata, Limoni, Moneti, Morabito, Piovano, Romagnoli Carrettoni Tullia, Romano, Russo, Scarpino, Schiavetti, Spigaroli e Zaccari.

Interviene il Ministro della pubblica istruzione Gui.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Romanato ed altri: « Proroga degli incarichi di insegnamento e soppressione dell'articolo 5 della legge 4 giugno 1962, n. 585 » (2121) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Romanato, Nicolazzi, Borghi, Giomo, Mori Dino, Berté e Pitzalis: « Proroga degli incarichi di insegnamento e soppressione dell'articolo 5 della legge 4 giugno 1962 n. 585 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DONATI, relatore. Occorre esprimere il rammarico che, ancora una volta, sia necessario un provvedimento d'emergenza, su una materia che bisognerebbe invece affrontare e definire organicamente.

Noi della Commissione del Senato prevedendo che ci saremmo trovati nella necessità di una leggina di proroga, che, fra l'altro, ha creato e continuerà a mantenere notevoli inconvenienti, avevamo provveduto tempestivamente a stendere un disegno di legge per regolare, con una disciplina che pensiamo abbastanza organica, tutta la materia degli incarichi e supplenze nelle scuole secondarie. Senonchè, da diversi mesi, la proposta di legge, da noi approvata, dorme all'altro ramo del Parlamento, e naturalmente, per non lasciare la scuola in condizioni d'impossibilità di agire, dobbiamo accettare di esaminare questa proroga degli incarichi di insegnamento e soppressione dell'articolo 5 della legge 4 giugno 1962, n. 585; dobbiamo accettare questa situazione di fatto, perchè l'ordinanza ministeriale per gli incarichi e supplenze è già emanata. Una serie di situazioni veramente difficili andrebbe a crearsi, qualora noi non effettuassimo questa proroga: diverse migliaia di maestri laureati, che insegnano nelle scuole medie, cesserebbero da questo incarico, perchè la legge relativa va a scadere esattamente in questi giorni. Ci troviamo, quindi, di fronte alla necessità di esaminare e approvare questa proroga, augurandoci che sia veramente l'ultima volta.

In cosa consiste il provvedimento? Consiste nel prorogare gli incarichi triennali che furono a suo tempo accordati, con riferimento alla legge 28 luglio 1961, n. 831, nella scuole secondarie. Di tali incarichi alcuni, già scaduti nel 1965 e già prorogati nel 1966, proponiamo che lo siano anche per il 1967; altri, scaduti nel 1966, proponiamo di prorogarli al 30 settembre del 1967.

Ci sono settori in cui la legge di proroga non è di rigore, e sono i settori che riguardano l'insegnamento delle applicazioni tecniche maschili nella scuola media; la proroga degli incarichi triennali avrebbe confermato gli incarichi a coloro che avevano la minore durata di servizio, lasciando fuori coloro che avevano in linea assoluta maggior diritto di entrare nella scuola. Ecco perchè lo scorso anno fu fatta questa eccezione che dobbiamo mantenere quest'anno.

Ci sono richieste d'allargare queste deroghe ad altri settori, e ciò è indice dell'anomalia che questa legge porta in sè e naturalmente delle ingiustizie che perpetra in una serie di settori, certo con minore gravità di quanto non avverrebbe nel settore delle applicazioni tecniche nella scuola media. È per questo che eravamo contrari a prorogare e ci demmo da fare per trovare un sistema più adeguato. Ma, d'altra parte, di fronte a scadenze indiscutibili, di fronte ad atti amministrativi necessari previsti dall'ordinanza per gli incarichi e le supplenze già emanata dal Ministero; e considerando che questo disegno di legge ha riportato già l'approvazione della Camera, penso che sia opportuno assecondare la proposta di proroga prevista dall'articolo 1.

Nell'articolo 2 si stabilisce la soppressione dell'articolo 5 della legge 4 giugno 1962, n. 585, il quale prevedeva solo per un quinquennio la possibilità di incarichi nella scuola media per i maestri laureati.

Fu un provvedimento preso da noi per sopperire alle deficienze di insegnanti nel settore della scuola media, perchè in questo modo potevamo contare su gente laureata, su gente molto spesso abilitata che, fra l'altro, aveva competenza didattica acquisita in una scuola che indubbiamente non è la scuola media ma che, per molti aspetti, le è madre perchè il concetto di insegnamento attivo, affermato prima per la scuola elementare, è, poi, stato recepito per l'impostazione della scuola media.

Diverse migliaia di maestri hanno in questo quinquennio coperto e con onore posti nella scuola media: scadendo il quinquennio nel giugno 1967, i maestri laureati e anche abilitati non potrebbero avere l'incarico per il nuovo anno 1967-68, e allora ci troveremmo privi di diverse migliaia di insegnanti (circa 7-8 mila).

Conseguentemente è indispensabile sopprimere questo articolo 5, rendendo definitiva una legge, nata con portata limitata nel tempo.

D'altra parte credo che non si possa pensare troppo prossimo il giorno in cui avremo un sopravanzo d'insegnanti laureati diplomati, nella scuola media; quindi, mi pa-

re che con tranquillità possiamo abrogare questo limite per lasciare esplicitamente alla legge la sua efficacia, e garantire alla scuola media un numero di insegnanti validi. L'importanza di tale norma diminuirà certamente in funzione dell'entrata in vigore del disegno di legge n. 630, ma, mentre altri si abiliteranno, non è da escludere, per alcun tempo, il contributo dei maestri elementari che è utile al fine di un retto funzionamento della scuola media.

Tale, la portata del disegno di legge.

La mia conclusione è estremamente semplice: non possiamo non approvare il disegno di legge se non vogliamo mettere veramente in crisi la scuola media. Nondimeno ci sia lecito dichiarare, per non contraddire noi stessi, che, come ho detto iniziando, avremmo preferito che si arrivasse ad una soluzione organica del problema: in mancanza di tale soluzione, dobbiamo, sia pure con rammarico, approvare questo disegno di legge.

R O M A N O . Vorrei ribadire il rammarico della nostra parte per il fatto che ancora non si sia giunti alla soluzione generale del problema attraverso l'approvazione di quel disegno di legge che, all'unanimità, la nostra Commissione aveva approvato. Ci auguriamo che la Commissione competente della Camera voglia considerare l'urgenza del riordinamento della materia degli incarichi e delle supplenze.

Ripeto, quel disegno di legge non è perfetto, ma indica una linea alla quale bisognerà opporre una linea alternativa nel caso si voglia respingere la soluzione offerta dal Senato.

S P I G A R O L I . Non posso fare a meno di esprimere il mio rammarico per esserci trovati nella stessa situazione in cui ci siamo trovati l'anno scorso, benchè la stessa Commissione del Senato, la nostra Commissione, abbia fatto tutto il possibile perchè ciò non avvenisse. Abbiamo approvato in tempo utile il disegno di legge n. 630 in cui è stato fuso anche il disegno di legge presentato dal senatore Donati, e abbiamo cercato di dare una sistemazione razionale a

tutta la materia, per disciplinare in modo organico questa congerie di disposizioni che attualmente sono in vigore, ma purtroppo la nostra fatica è stata ancora una volta vana. Invano dunque avevamo preso solenne impegno di non accedere più all'esame e approvazione di questi provvedimenti che possiamo definire « situazionistici », presentati cioè sotto l'impulso di una situazione urgente, che non può essere assolutamente disattesa. Ma il rammarico di dover approvare un disegno di legge di questo genere è ancora più grave, perchè non è un mistero che la ragione per cui il provvedimento da noi varato non è stato approvato ancora dall'altro ramo del Parlamento, risale a determinate sollecitazioni e pressioni che vengono fatte al fine di non portare avanti il progetto stesso, o al fine di mutilarlo e trasformarlo gravemente, in modo sostanziale. Queste pressioni contrastanti hanno così determinato una posizione d'immobilismo che non consente di portare avanti il provvedimento stesso.

D O N A T I , *relatore*. Queste pressioni sono contrastanti con l'interesse della scuola.

S P I G A R O L I . Contrastanti con l'interesse delle varie categorie, ma soprattutto con l'interesse della scuola, perchè sappiamo che le pressioni maggiori sono determinate dai settori dell'istruzione che vogliono continuare ad avere prerogative particolari, in virtù delle quali si sottraggono a quelle che sono le norme generali. Parlando chiaramente, mi riferisco agli istituti professionali, dove tutto si svolge in base a norme determinate dal singolo istituto, tranne per quei pochi limitati settori di insegnamento per cui c'è un obbligo di ricorrere a graduatorie di carattere provinciale.

Parlo di coloro che devono scegliere nelle graduatorie provinciali, almeno finchè queste esistono. E credo che l'onorevole Gui possa confermare quanto io vado dicendo, perchè è stata una delle richieste poste da tempo al Ministero.

C'è dunque la libertà di scegliere nelle graduatorie, ma soprattutto ci sono le spinte che provengono da coloro che non han-

no quei titoli che danno piena garanzia per l'adeguato insegnamento delle materie cui aspirano, garanzie che, invece, dovrebbero esserci. Questo è soprattutto il rammarico, perchè se il ritardo fosse giustificato da fattori obiettivi, potremmo anche accettarlo (nessuno è tanto irragionevole da non accettare dei ritardi determinati da motivi che non possono essere superati o evitati), ma il ritardo è dovuto soprattutto a quell'altro fattore e perciò devo esprimere tutto il mio profondo rammarico e devo chiedere al Governo di svolgere tutto quanto è nelle sue competenze e nelle sue possibilità perchè si proceda, anche da parte dell'altro ramo del Parlamento, all'esame dei provvedimenti e all'approvazione di questo che è già stato approvato dal Senato.

Dopo questa premessa, vorrei fare presente che sarebbe opportuno non incorrere, come è avvenuto l'anno scorso con i provvedimenti che abbiamo in esame, in quella situazione di ingiustizia che si è creata consentendo ad una parte degli insegnanti non di ruolo delle materie sacrificate di sfuggire alla norma della conferma, sottoponendo, invece, un'altra parte a questa norma. Si tratta, quindi, di una sperequazione perchè escludiamo dalla conferma gli insegnanti di applicazioni tecniche e sottoponiamo alla conferma quelli di dattilografia, stenografia e calligrafia (che appartengono alla cosiddetta categoria delle materie sacrificate) e così gli inconvenienti che non si verificano per gli insegnanti di applicazioni tecniche, si verificano per quegli altri.

Essendo diminuite rapidamente e in termini estremamente vasti le occasioni e le possibilità d'impiego — e quindi il numero delle ore disponibili — abbiamo diversi insegnanti di stenografia, dattilografia e calligrafia (non quelli degli istituti professionali, perchè quelli sono protetti in mille modi e non si troveranno mai in queste condizioni) senza posto. In virtù della proroga, quindi, avremo che gli insegnanti con molti anni di anzianità resteranno senza posto, mentre lo avranno quelli più giovani. Questa è la situazione che si viene a creare; ecco le ragioni per le quali abbiamo sottratto alla conferma gli insegnanti di applicazioni tec-

niche, per impedire, cioè, che gli anziani — al contrario dei giovani — rimangano senza posto. Bisogna eliminare, quindi, questa ingiustizia e questa stortura.

A proposito della legge n. 585, d'accordo che si tratta di un provvedimento provvisorio col quale si vuole fare fronte ad una situazione di emergenza, ma ritengo che non sia opportuno, proprio per il carattere di quel provvedimento, prendere una decisione definitiva in ordine alla possibilità dei maestri laureati o abilitati di poter insegnare nell'ambito della scuola media. Questo non è dettato da prevenzione, ma da esigenze di carattere tecnico e di armonia. Se prendiamo delle disposizioni che hanno validità per un anno nei confronti di alcune categorie, è allora opportuno, per quanto riguarda i maestri laureati, approvare una proroga, pure di un anno, relativamente alla loro possibilità di essere impiegati nella scuola media.

M O R A B I T O . Comunque in un anno non si risolverà il problema.

S P I G A R O L I . E allora fin da questo momento affermo che, se capiterà una qualche iniziativa di questo genere, io non darò il mio voto favorevole per ragioni di coerenza. Ed è per questi motivi che, accanto all'emendamento circa l'estensione della esclusione agli insegnanti delle materie sacrificate, ne propongo un altro relativo alla limitazione ad un anno della proroga della validità dell'articolo 5 della legge n. 585.

M O N E T I . Ho preso la parola per esprimere il mio parere contrario all'ultima parte dell'intervento del collega Spigaroli, e cioè quella relativa agli emendamenti. E vorrei spiegare anche perchè sono contrario: quando fondemmo in un unico provvedimento i due disegni di legge Spigaroli e Donati, introducemmo una norma che rendeva permanente la legge n. 585.

Ma c'è un motivo sostanziale che m'induce ad essere contrario. La legge n. 585, così come è strutturata e così come dovrebbe venire modificata dalla legge successiva, può essere permanente in quanto non lede i diritti

di nessuno, perchè con la modifica che abbiamo introdotto, i Provveditori, sulla base dell'anno precedente, mettono a disposizione dei maestri laureati il numero di posti strettamente necessari e i maestri vanno in coda alla graduatoria degli abilitati o dei laureati. Quindi non si pregiudica il diritto di nessuno; penso, quindi, che questo provvedimento di legge, così come è stato concepito, possa diventare senz'altro permanente.

S P I G A R O L I . Non la sostanza contestiamo, ma soprattutto la forma e la tecnica legislativa.

A L C I D I R E Z Z A L E A . Non ero a conoscenza dei profondi motivi — forse per la mia ingenuità — che hanno indotto la Commissione della Camera a non portare avanti la discussione sul disegno di legge n. 630. Quindi vorrei aggiungere una sommessa preghiera al Ministro di far sì che questo disegno di legge abbia una prosecuzione abbastanza rapida che ci tolga questo spiacevole amaro e questo ramarico. Tutti diciamo sempre le stesse cose! L'anno scorso abbiamo espresso unanimemente l'augurio che quella fosse l'ultima proroga imposta dalla necessità; ma ora bisogna fare in modo che questo veramente avvenga.

Quanto alla questione della sperequazione, sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto il senatore Spigaroli, e mi trovo anche d'accordo a proposito dell'articolo 5, perchè fino a quando non abbiamo risolto il problema mi sembra giusto quello che ha detto il collega Spigaroli: protraiamo di un anno questo termine, nella speranza che il disegno di legge n. 630 faccia il proprio cammino.

M O N E T I . Però il congegno è tale che il Ministero se ne avvale solo se ne ha bisogno.

A L C I D I R E Z Z A L E A . Questa purtroppo è la situazione. Per quanto riguarda il resto del disegno di legge esprimo voto favorevole.

G U I , *Ministro della pubblica istruzione.* Sono d'accordo con le espressioni di rammarico che sono state dette qui dagli onorevoli senatori. Il Governo da parte sua ha cercato di stimolare i lavori per favorire l'approvazione della proposta della legge n. 630; però la nostra possibilità ha un limite, di fronte alla volontà dell'altro ramo del Parlamento. Non direi che ci sia una volontà contraria all'approvazione del disegno di legge n. 630, ma un po' di perplessità, sì. Da parte nostra continueremo a premere perchè il problema si avvii ad una soluzione sistematica.

Per quanto riguarda il merito di questo disegno di legge vi è una ragione d'urgenza per la presentazione dei documenti per le graduatorie, che giustifica la necessità dell'approvazione. Circa le osservazioni particolari che sono state mosse dal senatore Spigaroli, mi pare che siano abbastanza fondate. Per quello che riguarda le altre materie, la stenografia e calligrafia, la Commissione della Camera ha discusso (gli interessati non hanno mancato di fare presenti i loro desideri), ma ha ritenuto che non vi fossero ragioni sufficienti per includere questa categoria.

Modificare ora il disegno di legge, peraltro, significa farlo ritornare alla Camera e non ottenere nulla fino ad aprile; quindi il termine del 31 marzo verrebbe superato.

Per quanto riguarda l'articolo 2 riconosco le ragioni del senatore Spigaroli. Però per il merito non vi sono riserve. Questa norma non danneggia nessuno, perchè gli insegnanti elementari laureati vengono utilizzati solo nel caso in cui non vi siano altri insegnanti. Gli insegnanti elementari laureati hanno dato buona prova, ciò vuol dire che è stata una norma utile. Pur comprendendo le osservazioni del senatore Spigaroli preferirei che questo disegno di legge fosse approvato così come è, anche per ragioni di tempo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli.

6^a COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)101^a SEDUTA (17 marzo 1967)

Domando anzitutto al senatore Spigaroli se insiste nelle sue proposte di emendamento.

S P I G A R O L I . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Do lettura degli articoli del disegno di legge.

Art. 1.

Fermo restando il disposto degli articoli 6 e seguenti della legge 28 luglio 1961, n. 831, per il conferimento di nuovi incarichi di insegnamento, gli incarichi triennali con scadenza al 30 settembre 1967, compresi quelli già prorogati con legge 6 aprile 1965, n. 335, e con legge 26 maggio 1966, n. 336, nonché quelli conferiti a norma della legge 15 febbraio 1963, n. 354, sono prorogati anche per l'anno scolastico 1967-68.

Dalla proroga di cui al comma precedente sono esclusi gli incarichi relativi all'insegnamento di applicazioni tecniche maschili e femminili nella scuola media.

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 5 della legge 4 giugno 1962, n. 585, è soppresso.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari